



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 febbraio 2008 (22.02)
(OR. en)**

6788/08

**ANTIDUMPING 29
COMER 40
CHINE 15
ASIE 13**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 19 febbraio 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio
Procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 96 definitivo. Gli allegati menzionati nella relazione sono diffusi separatamente:

6788/08 ADD 1 - Allegato alla relazione della Commissione al Consiglio: Procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (RESTREINT UE);

6788/08 ADD 2 - Progetto di decisione della Commissione che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio.

All.: COM(2008) 96 definitivo

6788/08

mr/BAR/cr

DG E II

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.2.2008
COM(2008) 96 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della
Repubblica popolare cinese e di Taiwan**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Questa relazione è realizzata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

L'articolo 9 di tale regolamento dispone quanto segue:

"Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi"

- (1) In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (2) Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. **In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento.** Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente". (*sottolineatura e grassetto aggiunti*).

Successivamente alle consultazioni sulla proposta di chiudere il procedimento, sono state sollevate obiezioni in sede di comitato consultivo. La proposta di chiudere il caso e i dettagli della consultazione figurano negli allegati.

Allegati:

- (1) Sintesi dei pareri espressi durante e dopo la riunione del comitato consultivo (solo in inglese).
- (2) Progetto di decisione della Commissione che stabilisce i motivi per chiudere il procedimento in questione.